

DECRETO DIRIGENZIALE N. 102 del 2 agosto 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - N. Arch. 215 S.C. - Ditta SO.GE.M. s.r.l - Cava di calcare sita in località Fontana Pila del Comune di Pontelatone (CE). Rigetto della richiesta di approvazione del progetto di coltivazione e recupero presentata ai sensi dell'art. 27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive.

Il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta

PREMESSO

- ◆ che la SO.GE.M. s.r.l. è stata autorizzata alla prosecuzione dei lavori estrattivi nella cava in oggetto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e s. m. e i., con Decreto Dirigenziale n. 2273 del 15.07.2003;
- ◆ che l'attività estrattiva, nel sito di cava in argomento, è stata inibita da questo Settore con il provvedimento n. 76 del 30.08.2005 con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza di proroga dell'autorizzazione, precedentemente rilasciata ai sensi delle LL.RR. 54/85 e 17/95, con Decreto n. 2273 del 15.07.2003, e scaduta in data 31.12.2004;
- ◆ che avverso l'indicato provvedimento n. 76 del 30.08.2005 la SO.GE.M. s.r.l ha proposto ricorso al T.A.R. Campania per l'annullamento, previa sospensiva;
- ◆ che il T.A.R. Campania ha accolto l'istanza cautelare con Ordinanza n. 3088 del 27.10.2005;
- ◆ che, successivamente, avverso tale Ordinanza, l'Avvocatura Regionale ha proposto appello al Consiglio di Stato;
- ◆ che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1707 del 04.04.2006, ha accolto l'appello cautelare al solo fine di inibire la coltivazione della cava consentendo, fino alla definizione del giudizio di merito, il solo riambientamento della stessa;
- ◆ che, con nota acquisita da questo Settore al prot. n. 1047693 in data 19.12.2006, la Ditta ha presentato istanza di approvazione del progetto di coltivazione e recupero, ai sensi dei commi 3, 6, 8 dell'art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E., nella cava in oggetto indicata;
- ◆ che con nota prot. n. 338337 del 13.04.2007 questo Settore, dopo aver eseguito la preliminare istruttoria, dalla quale emergeva che la cava non era attiva, essendo scaduta l'autorizzazione alla coltivazione il 31.12.2004, ha comunicato alla Ditta SO.GE.M., ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s. m. e i., che l'istanza non era accoglibile e che sarebbe stata rigettata;
- ◆ che con la stessa nota sono stati concessi alla Ditta 10 giorni per la presentazione di proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

CONSIDERATO

- ◆ che l'art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E. invocato dalla Ditta, nel caso in esame non è applicabile in quanto la SO.GE.M. s.r.l. non è in possesso di autorizzazione essendo stato adottato da questo Settore in data 30.08.2005 il provvedimento n. 76 di rigetto dell'istanza di proroga dell'autorizzazione, precedentemente rilasciata ai sensi delle LL.RR. 54/85 e 17/95, con Decreto n. 2273 del 15.07.2003, e scaduta in data 31.12.2004;
- ◆ che il sito di cava deve essere oggetto esclusivamente degli obbligatori interventi di recupero e di ricomposizione ambientale (definiti dal C. d. S. "riambientamento");
- ◆ che l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1707/06, nella cava in argomento, consente solamente l'attività di riambientamento, con l'esclusione di attività di coltivazione;
- ◆ che, a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1707/06 la SO.GE.M. sta, al momento, svolgendo l'attività consentita;
- ◆ che la Ditta nei 10 gg. concessi per la presentazione di osservazioni al procedimento in esame non ha inviato a questo Settore alcuna comunicazione;

VISTA la L.R. 54/85;

VISTA la L.R. 17/95;

VISTO il D.P.G.R.C. n. 7018/95;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell' A.G.C. 12 n. 4 del 25.10.2004;

VISTE le norme di attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive, l'Ordinanza Commissariale n. 11 del 07.06.2006 e l'Ordinanza Commissariale n. 12 del 06.07.2006;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. Cave e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **il rigetto della richiesta di approvazione del progetto di coltivazione e recupero presentata dalla Ditta SO.GE.M. s.r.l. ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive.**

Il presente Decreto è rimesso:

- alla Ditta SO.GE.M. s.r.l., con sede alla via Fontana Pila del comune di Pontelatone (CE), per notifica;
- al Sindaco del Comune di Pontelatone (CE), per competenza e per opportuna conoscenza;
- all'Assessore alle Cave e Torbiere della Giunta Regionale della Campania, via De Gasperi n. 28, Napoli, per opportuna conoscenza;
- al Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario Centro Direzionale, Isola A/6, Napoli, per opportuna conoscenza;
- al Settore Regionale Cave e Torbiere, Centro Direzionale, Isola A/6, Napoli, per opportuna conoscenza;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la pubblicazione.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro giorni 60 a decorrere dalla notifica dello stesso.

Il Dirigente Delegato
Ing. Vincenzo Di Muoio